



Rivista di Informazione Giuridica

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano



RINUNZIA ALL'EREDITÀ: il creditore può impugnarla se questa gli importa un danno

Non è necessario che la rinuncia sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi

Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Ester Rita Difrancesco | 16.09.2019 | n.488

Scarica documento



ISSN



Provvedimento segnalato dall'Avv. Paolo Calabretta del Forc

Per l'esercizio dell'impugnazione della rinuncia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto oggettivo, ossia che la rinuncia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo; non è necessario che la rinuncia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio arrecato.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Ester Rita Difrancesco, con la sentenza n. 488 del 16.09.2019

Il fallimento di una società ha convenuto in giudizio un soggetto, erede di un debitore della stessa, che aveva rinunciato dopo che il decreto ingiuntivo emesso era stato già dichiarato definitivamente esecutivo e dopo che era già stata scritta nei confronti. Contestualmente, il fallimento ha chiesto al Tribunale di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome del rinunciante, fino alla concorrenza dei suoi crediti.

Redazione

L'erede si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, ritenendole infondate in diritto. In particolare ha dedotto che la rinuncia all'eredità non costituisce grave pregiudizio per le ragioni di credito della attrice, né che comportasse un danno per quest'ultima, affermando di essere titolare di altri beni e redditi, diversi dalla quota di proprietà (di 1/3) dell'immobile sul quale era iscritta l'ipoteca.

La domanda attorea è stata accolta dal Tribunale, ai sensi dell'art. 524 comma 1 c.c., che specifica che "Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un'eredità con darla ai creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito del primo, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia stessa e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario.



Nel caso di specie il fallimento ha provato di essere creditrice dell'erede e ha, altresì, provato la sussistenza del presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'accoglimento dell'art. 524 c.c., ossia l'esistenza di un danno per i creditori derivante dalla rinuncia all'eredità effettuata dal debitore, risultando che la quota immobiliare di 1/3 sia l'unica quale la procedura concorsuale che ha agito in giudizio può agire per soddisfare i creditori concorsuali.

Facendo riferimento a giurisprudenza di legittimità ormai consolidata e ritenendo che, in relazione all'azione ex art. 524 c.c., la dichiarazione di fallimento costituisce elemento da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore non sia sufficiente a soddisfare tutte le pretese creditorie, il Giudice ha autorizzato l'attore ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunciante, che è stato condannato alla rifusione delle spese processuali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

AZIONE DI RIDUZIONE: LA BANCA PUÒ IMPUGNARE IL TESTAMENTO IN VIA SURROGATORIA DEL LEGITTIMARIO PRETERMESSE RIMASTO INERTE

L'azione va proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore

Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Campanile - Rel. Carrato | 20.06.2019 | n.16623

<https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-di-riduzione-la-banca-puo-impugnare-il-testamento-in-via-surrogatoria-del-legittimario-pretermesso-rimasto-inerte>

Questo articolo ti è stato utile?

SEGNALA UN PROVVEDIMENTO

COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTO



© Riproduzione riservata

NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.

È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.

È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.

Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:

Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno

Scarica documento

Numero Protocolo Interno :

Tags : accettazione beneficio inventario, art. 524 c.c., impugnazione creditore, rinuncia eredità

